



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ENNA

IL PRESIDENTE

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*” e, in particolare, l'art. 27 che detta “misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario”;

visto il decreto di questa Presidenza n. 29 del 30 ottobre 2020 col quale si sono dettate le prime disposizioni attuative dell'anzidetta normativa;

vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 1230/2020 del 10 novembre 2020 recante “*Indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze*”;

visto il Decreto del Direttore Generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze n. 46 in data 11 novembre 2020, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 285 del 16-11-2020, con il quale sono state approvate le regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all'udienza a distanza ex art. 16 comma 4, del decreto-legge n. 119/2018 e art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

considerato che, a seguito dell'adozione del provvedimento da ultimo citato, sono venuti meno gli impedimenti di carattere normativo che precludevano la possibilità di svolgere le udienze a distanza;

Sentito il Direttore f.f. della Segreteria di questa Commissione che, con nota prot. 1 del 7.1.2021, a seguito del superamento positivo dei test effettuati ha attestato la fattibilità tecnica, a decorrere dal corrente mese di gennaio, dell'udienza a distanza tramite l'applicativo ministeriale;

ritenuto che, permanendo la situazione di grave criticità determinata dall'emergenza epidemiologica in atto, è da escludere che possa essere ripresa la trattazione delle udienze pubbliche e delle udienze camerali partecipate in presenza delle parti, dovendo sul punto, pertanto, confermarsi quanto disposto con proprio decreto del 30 ottobre u.s.;

preso atto che può, invece, disporsi la graduale attivazione dello svolgimento con collegamento da remoto delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio da parte delle Sezioni di questa Commissione, i cui segretari risultino a ciò già abilitati, all'uopo avvalendosi della piattaforma “*Skype for Business*”;

ritenuto che, per evidenti ragioni di maggiore speditezza, va delegato ai Presidenti e ai Vicepresidenti di Sezione di adottare, quali presidenti dei rispettivi Collegi, l'adozione del decreto di cui al citato art.

27, comma 1, del D.L. n. 137 del 2020, da comunicarsi alle parti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza pubblica o camerale partecipata;

Considerato che, pertanto, le suddette circostanze sopravvenute, di diritto e di fatto, consentono di modificare parzialmente le disposizioni di cui al proprio decreto n. 29 del 30 ottobre 2020;

Sentiti la Direzione Provinciale di Enna della Agenzia delle Entrate, gli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Enna, nonché la Camera degli Avvocati Tributaristi di Enna, che hanno espresso avviso positivo sullo schema del presente decreto;

Sentiti i Presidenti ed i Vicepresidenti di sezione

DECRETA

Ad integrazione del decreto di questa Presidenza n. 29 del 30 ottobre 2020, fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19 tutti i giudizi pendenti presso la Commissione Tributaria Provinciale di Enna saranno trattati esclusivamente come segue:

1. E' autorizzato, in via generale e su domanda di parte, lo svolgimento con collegamento da remoto delle udienze pubbliche e camerale, nonché delle camere di consiglio di ciascun Collegio, secondo le seguenti modalità:

A - qualora anche solo una parte abbia notificato alle altre parti costituite e depositato agli atti, almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione, l'istanza con cui insiste per la discussione (di cui all'art. 27, comma 2, del d.l. n. 137/2020), il giudizio sarà celebrato mediante collegamento da remoto;

B- le udienze e le camere di consiglio a distanza si svolgeranno, anche solo parzialmente, sulla piattaforma *Skype for Business*, secondo le modalità previste dal decreto del Direttore Generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze n. 46/2020 e seguendo le linee guida tecnico operative per le parti processuali e per il collegio giudicante, pubblicate sul sito web "il portale della Giustizia Tributaria";

C - i Presidenti e i Vicepresidenti di Sezione sono delegati ad adottare, quali presidenti dei rispettivi Collegi, il decreto di cui all'art. 27, comma 1, del D.L. n. 137 del 2020, che dovrà essere comunicato alle parti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza pubblica o camerale partecipata;

D - al fine di consentire alle segreterie di Sezione il rispetto dell'anzidetto termine, le parti avranno cura di assolvere agli adempimenti di cui al precedente punto A almeno dieci giorni prima dell'udienza; in caso contrario il giudizio verrà rinviato, per la trattazione da remoto, ad altra udienza fissata nel periodo emergenziale, ovvero, se i carichi dei ruoli non lo consentiranno, a data da destinarsi per la trattazione in presenza nella fase post emergenziale. Nel determinare la durata

del collegamento di ciascuna controversia si terrà conto, ove possibile, della loro verosimile durata, avuto riguardo alla complessità della questione e al numero delle parti coinvolte;

2. Resta fermo che:

- a. le controversie, fissate per la trattazione in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che una delle parti, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione, insista per la discussione ai sensi del precedente punto 1.A. Le parti costituite possono chiedere, con apposita istanza congiunta da depositare nel suddetto termine, che la causa venga trattata per iscritto nel periodo emergenziale;
- b. in caso di istanza di trattazione per iscritto, quando non sia possibile rispettare il termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali e di quello di cinque giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica (art. 27, comma 2, del d.l. n. 137/2020), la causa è rinviata ad altra udienza che renda possibile il rispetto dei termini anzidetti;
- c. le istanze di rinvio della trattazione a data post-emergenziale, formulate da almeno una delle parti che intenda discutere oralmente in presenza, sono valutate favorevolmente, in ragione della rilevanza, novità e complessità delle questioni controverse, del loro valore, del numero dei documenti da esaminare e di quant'altro ritenuto utile al loro accoglimento. Il rigetto delle istanze è disposto, con decreto motivato, dal presidente del Collegio in caso di rilevata compromissione del diritto della controparte ad una ragionevole durata del processo, nonché di particolare semplicità delle questioni controverse che consenta di far prevalere le esigenze di economia processuale.

Per quanto non previsto nel presente decreto, restano ferme le disposizioni dettate con decreto n. 29 del 30 ottobre 2020.

La Segreteria della Commissione provvederà a comunicare il presente decreto a tutti i PS, VPS e Giudici, nonché ai segretari di Sezione, provvedendo alla sua affissione all'Albo dell'Ufficio.

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, alla CTR per la Sicilia, alla Direzione Provinciale della Agenzia delle Entrate, alla Direzione Regionale della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all'ANCI Sicilia, che ne darà comunicazione ai Comuni della Provincia di Enna, a Riscossione Sicilia spa, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Enna.

Maurizio Graffeo



GRAFFEO
MAURIZIO
CORTE DEI CONTI
08.01.2021
10:59:06 UTC